



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Mantenimento dei figli: come deve fare la madre povera?

Autore: Redazione | 03/02/2018



***Io e mio marito vogliamo separarci. La casa coniugale è di mia proprietà e lì vivranno i nostri due figli minori. Ho un introito mensile dal mio lavoro di € 400-600. Mio marito è un direttore di banca con mensilità di € 3700. È disponibile a versare per i figli un mantenimento di 1200 euro mensili per il primo anno di separazione (modificabile nel caso vendessi degli immobili di mia proprietà o convivenza more uxorio), le spese mediche restano coperte dall'assicurazione e la ripartizione al 50% delle ulteriori spesa extra. Non sono d'accordo sui 1200 modificabili***

***(prima lui versava 1500) anche perché ho rinunciato al mantenimento per me. Ho il timore di non riuscire a pagare il 50% spese extra. Come posso tutelare me stessa e i miei figli?***

In generale, la legge prevede che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio (articolo 30 della Costituzione della Repubblica Italiana).

Obbligo che viene ripreso dall'articolo 147 del codice civile che recita: *"Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni"*.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge sull'affido condiviso (anno 2006), l'articolo 337 *ter* del codice civile stabilisce che il giudice, nel determinare i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissa, altresì, la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della prole.

Ciascuno dei genitori provvede, infatti, al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (inteso non solo come reddito da lavoro bensì come patrimonio).

Nello stabilire la misura dell'assegno di mantenimento il giudice deve tenere conto:

- 1) delle attuali esigenze del figlio;
- 2) del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) delle risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

La giurisprudenza stabilisce la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno deigenitori qualora, come nel caso specifico, l'affidamento condiviso dei figli preveda una collocazione prevalente presso uno di loro, *"tenuto conto che tale*

*genitore (c.d. «collocatario»), essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà la necessità di provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie (indumenti, libri, ecc....)» (cfr. Corte Cass. n. 23411/2009; Cass n. 23630/ 2009).*

Inoltre, nel determinare l'ammontare di detto assegno si dovrà tenere conto del *"tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza"* (cfr. Corte Cass. n. 15065/2000), alla *"complessiva consistenza del patrimonio"* di ciascuno dei genitori (cfr. Corte Cass. n. 706/1995) ed alla loro *"evoluzione"* (cfr. Corte Cass. n. 2870/1994).

Il mantenimento deve essere, infatti, quantificato considerando non solo le esigenze dei figli, in relazione all'età e alle altre necessità di inserimento lavorativo e sociale, ma anche in rapporto *"al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tenore di vita determinato dalla confluenza dei redditi e delle risorse genitoriali"* (Corte d'App. Roma, del 13 gennaio 2012) al fine di consentire il soddisfacimento di una molteplicità di esigenze non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, culturale, scolastico, sportivo, sanitario e sociale (per tutte Corte Cass. 19 maggio 2009, n. 11538).

Nel caso specifico, pertanto, la soluzione è la seguente: la richiesta del marito della lettrice di rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento a proprio carico in favore dei figli tra un anno o, comunque, in caso di alienazione da parte della lettrice di alcuni beni o di convivenza *more uxorio*, è assolutamente infondata giuridicamente e non merita accoglimento. Anzi, con la crescita *lagiurisprudenza* presume che le esigenze dei figli aumentino senza necessità di dimostrazione di talchè la previsione dovrebbe essere, semmai, che l'importo concordato vada ad aumentare più che a diminuire.

Diverso sarebbe nel caso in cui si stesse discutendo di un assegno in favore della lettrice ove le suddette condizioni sarebbero giustificate.

Il consiglio pratico che si offre pertanto è il seguente: considerati i tempi di frequentazione padre-figli (non esplicitati nel quesito) e gli eventuali oneri di cui lo stesso è gravato per osservare detto regime (oneri di autostrada etc), dopo attento

studio delle dichiarazioni dei redditi del marito della lettrice, proporre una diversa percentuale di suddivisione delle altre spese straordinarie (escluse quelle mediche concordate al 100% a carico del padre vista l'assicurazione sanitaria di cui beneficia) che potrebbe essere, ad esempio, 80% a carico del padre e 20% a carico della madre.

Anche se la lettrice non esplicita la consistenza del suo patrimonio, dei loro risparmi e se ricava o meno reddito dai beni immobili di cui è proprietaria, prima di rinunciare ad un contributo maritale in suo favore, o di accattare euro 1.200,00 anziché euro 1.5000,00 per i figli, è a parere dello scrivente da suggerirle di soppesare ancora la situazione posto che la stessa, stando così le cose, potrebbe far conto su euro 1.600,00/1.800,00 mensili (euro 1.200,00 assegno paterno + euro 400,00/600,00 reddito da lavoro) per tre persone, mentre suo marito - detratto il contributo per i figli - senza essere gravato da oneri alloggiativi, avrebbe la disponibilità di euro 2.500,00 solo per sé.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Serafina Funaro***